

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO



Art. 1 Oggetto

Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato in favore esclusivo degli alunni frequentanti le scuole statali (materne e dell'obbligo), residenti nella Città di Andria.

A tal riguardo, ai sensi del D. Int.le del 18/12/1975 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 15/09/1997 si è prevista una distribuzione ottimale delle scuole sul territorio comunale, secondo le distanze di seguito riportate per una agevole fruizione delle stesse, da parte degli alunni:

- Scuola Media 1° grado..... distanza mt. 1.000;
- Scuola Elementare primarie...... distanza mt. 500:
- Scuola Materna infanzia.....distanza mt. 300.

Il servizio di trasporto scolastico viene concesso in considerazione delle "*Tariffe e agevolazioni*" di cui appresso e non verrà elargito agli utenti che risulteranno inadempienti nei pagamenti.

Il servizio viene concesso per l'intero anno scolastico.

Non è prevista la sospensione temporanea del servizio su richiesta dell'utente.

Art. 2 Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è svolto dall'Ente-Comune mediante mezzi e personale comunale, ovvero mediante appalto o convenzione con altri enti pubblici.

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dal Comune entro il 31 luglio di ogni anno

Art. 3 Utenti che usufruiscono del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto quindi agli alunni residenti.

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori (o tutore) dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo di domanda a fornirsi dal Servizio Traffico e Mobilità, pena l'esclusione, entro il 30 Giugno.

Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte nei limiti di quanto consentito dall'organizzazione del servizio e fatte salve le valutazioni del Servizio Traffico e Mobilità dell'Ente.

L'istanza si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere reso noto all'interessato, nelle forme di legge e comunque entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'iscrizione ha validità esclusivamente per l'anno scolastico di riferimento.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune – Servizio Traffico e Mobilità ed in forma scritta.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e di almeno un genitore (o tutore), nonché di ulteriori adulti delegati dal genitore a prelevare l'alunno, indicandone anche un recapito telefonico.



SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Servizio Traffico e Mobilità

La presentazione dell'istanza, da indirizzare al Settore Ambiente e Mobilità – Servizio Traffico e Mobilità comporta, inoltre, la dichiarazione del richiedente in relazione all'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 4 Accompagnatori

Il Comune di Andria, nell'ambito del servizio del trasporto scolastico, garantisce inoltre il servizio di accompagnamento sulla scuolabus nei confronti degli alunni frequentanti le scuole di cui sopra. L'accompagnamento è svolto da persone adulte, anche non dipendenti comunali, comunque incaricati dal Comune per proprio conto.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura l'affidamento dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso per raggiungere l'edificio scolastico e viceversa.

L'accompagnatore, munito della lista degli utenti legittimati alla fruizione del servizio, che sarà fornita dal Comune, dovrà quotidianamente verificare la presenza degli utenti che effettivamente utilizzano tale servizio, precisandone anche la riconsegna al genitore o suo delegato, attesa la successiva comunicazione di quanto innanzi verso l'Ente.

L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, anche se parenti dell'alunno (non risultanti).

In caso di assenza del genitore o suoi delegati, l'alunno verrà condotto dall'accompagnatore presso gli Uffici comunali e ivi preso in affidamento temporaneo dallo stesso. Trascorsa un'ora dall'arrivo presso gli uffici comunali il bambino verrà consegnato dall'accompagnatore al Servizio Sociale, al quale verrà segnalato quanto avvenuto.

Nel caso in cui, in assenza del genitore o suoi delegati, il bambino sarà condotto e sorvegliato presso gli Uffici comunali, verrà riservata ogni valutazione su eventuale adozione di provvedimenti in merito, sempre riferiti al servizio in argomento.

Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

Art. 5 <u>Comportamento degli utenti</u>

Durante il servizio gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto.

In particolare appena saliti sui mezzi, gli stessi dovranno rimanere seduti con attivato il dispositivo di sicurezza previsto per l'età, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista e non dovranno portare sull'autobus oggetti pericolosi, se non solo quelli strettamente connessi alle attività scolastiche-didattiche.

In caso di comportamento scorretto da parte degli stessi, oltre al richiamo verbale e segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.

Dopo tre segnalazioni scritte, l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio per un periodo stabilito insindacabilmente dal Responsabile del Settore o del Servizio comunale preposto sentiti i Servizi Sociali e il/la dirigente scolastico/a.



SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Servizio Traffico e Mobilità

Eventuali danni causati dagli alunni ai mezzi dovranno essere risarciti esclusivamente da parte dei genitori degli scolari colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Il Comune, in tale ultima fattispecie, si ritiene sollevato da qualsivoglia forma di responsabilità e/o di risarcimenti verso la ditta laddove il servizio sia eseguito a seguito di procedure d'appalto o di convenzione.

Art. 6 Rinuncia al servizio

L'eventuale rinuncia dell'alunno ad usufruire o a continuare ad usufruire del servizio trasporto scolastico, deve essere inoltrata dal genitore o da chi per esso, al Settore Ambiente e Mobilità – Servizio Traffico e Mobilità, utilizzando, esclusivamente, l'apposito modulo a predisporsi da parte dell'Ufficio, sito in P.zza Bersaglieri d'Italia n. 6 – o scaricabile dal sito www.comune.andria.bt.it, ed ha validità ed efficacia fino al termine dell'anno scolastico in corso.

La rinuncia deve essere presentata entro il giorno 20 del mese precedente a quello per il quale si richiede; diversamente non si intende accolta e potrà eventualmente essere riproposta nei termini indicati per la o le mensilità successive.

Si specifica espressamente che l'istanza di rinuncia laddove presentata (anche se la richiesta riguarda periodi brevi), fa decadere comunque il diritto all'utilizzo del servizio di che trattasi nei confronti dell'alunno interessato, i cui effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo rispetto al mese in cui è stata presentata l'istanza e fino al termine dell'anno scolastico di riferimento; nulla sarà riconosciuto al genitore o a chi per esso a titolo di rimborso della quota mensile versata o delle quote versate, come di seguito.

In caso di ammissione al servizio di più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, la rinuncia può comportare la modifica delle quote secondo le tariffe dovute (ved. Sezione "Tariffe e Agevolazioni").

Nessuna forma di rimborso è, inoltre, dovuta dal Comune di Andria anche nel caso di rinuncia presentata dall'istante ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento per il mese o frazione di esso in cui (il rinunciatario), non ha più usufruito del servizio.

Il pagamento della quota dovuta, di cui all'art. 7, deve essere effettuata mensilmente, entro i primi cinque giorni dello stesso mese di erogazione del servizio.

Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di assolvimento del pagamento pendente (riferito a uno o più mesi), il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, pena la decadenza del diritto all'utilizzo del servizio di che trattasi, fatta salva la rinuncia che nel contempo potrà essere presentata ai sensi dell'art.6.

La quota mensile dovuta dovrà essere pagata presso L'Economato Comunale, sito in Piazza Umberto I, la cui ricevuta dovrà essere tempestivamente prodotta al Servizio Traffico e Mobilità.

Si specifica espressamente che laddove l'alunno non usufruirà del servizio più volte menzionato, anche se per una o più giornate, il genitore non potrà pretendere nessun risarcimento a titolo di rimborso

Il Comune rimborserà i ratei dei periodi di servizio non goduto per inadempienza dell'Ente o del gestore del Servizio.



Art. 7 Tariffe, Agevolazioni, Rimborsi, Termini e modalità di pagamento

La quota dovuta per l'anno scolastico di riferimento è stabilita tassativamente in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare evinta, esclusivamente, sulla base del Modello ISEE a presentarsi unitamente all'istanza presso il Servizio Traffico e Mobilità dell'Ente e nei modi e nei termini a disciplinarsi, che terrà conto solo del parametro indicatore I.S.E.E. riferito ai redditi dell'anno precedente alla domanda ed in corso di validità:

FASCE – Parametro indicatore ISEE	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA
indicatore ISEE	GIORNALIERA	per ogni altro figlio fruitore
	n. 1 figlio fruitore	
FASCIA A:		
da € 0,00 ad € 5.000,00	GRATUITO	
FASCIA B:		
da € 5.000,01 ad € 7.000,00	€ 0,25	€ 0,13
FASCIA C:		
da € 7.000,01 a € 10.000,00	€ 0,50	€ 0,25
FASCIA D:		
da € 10.000,01 a € 13.000,00	€ 0,75	€ 0,38
FASCIA E:		
da € 13.000,01 in poi	€ 1,03	€ 0,51

Le tariffe anzidette per l'anno scolastico di riferimento, sono comunque soggette, di anno in anno, all'adeguamento tariffario previsto dall'art.117 del D.Lgs. n.267/2000 prodromicamente all'approvazione del bilancio annuale.

Sono fatti totalmente esenti dal versamento di tali quote gli alunni riconosciuti diversamente abili.

Art. 8 <u>Controlli</u>

L'Ufficio Comunale preposto, si riserva di attivare tutte le misure necessarie alle verifiche della veridicità delle Dichiarazioni ISEE rese dai richiedenti in base al presente Regolamento, anche mediante verifiche a campione o controlli con altri Uffici Pubblici detentori di dati e notizie utili a tali verifiche, da attuarsi in base allo scambio informatico online di elementi di conoscenza desunte da banche-dati informatiche.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure disciplinate dal D.P.R. 445/2000, anche relativa alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente per l'irrogazione delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni, il competente Settore Comunale assumerà immediatamente ogni misura utile a sospendere o revocare i benefici concessi per tale servizio.



Art. 9 <u>Utilizzo dei dati personali e sensibili</u>

L'Ufficio preposto a svolgere tale servizio utilizzerà e gestirà i dati personali, comunicati dagli utenti, in base ai sensi dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003 per la gestione e l'espletamento delle attività riguardanti tale servizio.

Art. 10 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, oltre che il codice civile.

